

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

**Regolamento
per il servizio di
noleggio da rimessa di
autovetture
fino a 9 posti
con conducente**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI CON CONDUCENTE - LEGGE 15.1.92 N. 21 E LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 15.4.95 N. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 5 aprile 2006.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio.

Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, motocarrozze e veicoli a trazione animale sono esercitate, al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea, con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla disciplina vigente prevista dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali regolanti la materia.

A titolo esemplificativo segue un elenco delle principali leggi di riferimento:

- legge 15.1.92, n. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- legge regionale 15.4.95, n. 20, riguardante le norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente;
- decreto legislativo 30.4.92, n. 285, nuovo codice della strada;
- decreto del Presidente della Repubblica 16.12.92, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- decreto ministeriale 15.12.92 n. 572, riguardante le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggi con conducente;
- art 8 legge 5.2.92, n. 104;
- decreto ministeriale 20.4.93, contenente la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
- testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773 del 18.6.1931;
- articoli 19 e 85 decreto del Presidente della Repubblica. 24.7.77 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;

Art. 2 - Definizione del servizio di autonoleggio.

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

I suddetti autoservizi sono compiuti a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autovetture, munite della carta di circolazione prescritta, messe a disposizione degli utenti in apposite autorimesse ubicate nel territorio comunale.

Le richieste di servizio devono pervenire presso le suddette autorimesse, oppure presso la sede del titolare. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente regolamento.

È vietato adibire i veicoli sopra indicati a servizi diversi da quelli cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se, sugli itinerari stessi, non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Art. 3 - Competenza e vigilanza sul servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Locale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative al controllo.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia regionali e statali preposti al settore.

TITOLO II

TITOLI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .

Art. 4 - Titoli per l'esercizio del servizio.

Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dello stesso art. 7.

Il requisito d'idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci in caso di conferimento o collaboratori familiari.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili è stabilito dalla Regione Lombardia su proposta della Provincia di Milano.

Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo o natante e sono strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, d'ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche.

Il servizio può essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da socio in caso di conferimento, da un collaboratore anche familiare o da un dipendente, se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92.

Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi.

Infatti qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (spa, srl, ecc..), le autorizzazioni devono essere intestate a singole persone fisiche che abbiano superato il concorso pubblico, anche quando sono conferite alla società in dotazione d'impianto.

Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio del servizio Commercio e Polizia Amministrativa dei seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della CCAA;
2. copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
3. copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

Il responsabile dell'area competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere la reintestazione, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge 21/92.

La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio del servizio Commercio e Polizia Amministrativa dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

L'esercizio dell'autorizzazione conferita deve essere svolta da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 21/92.

Art. 6 - Ambiti operativi territoriali.

I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e negli stati membri della Unione Europea. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

Il prelevamento dell'utente, cioè l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune (uscita dalla rimessa) che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

E' fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente, su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contratto, può essere consentito che gli autoveicoli stesi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Gli operatori, titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio rilasciata da altro Comune, non possono, nell'ambito del territorio del Comune di Cornate d'Adda, procurarsi servizi con stabilità e continuità, nonché usufruire di qualsiasi struttura preordinata allo scopo ubicata nel territorio comunale.

TITOLO 3

ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 7 - Requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione.

L'esercizio del servizio è consentito a chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità morale
- idoneità fisica
- idoneità professionale
- età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 60;
- assolvimento degli obblighi scolastici;
- non essere affetto da malattie contagiose o da altre malattie che impediscono il regolare svolgimento del servizio;
- essere in possesso della patente di guida nonché del certificato di abilitazione professionale;
- essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 legge 21/92
- non incorrere nei seguenti impedimenti soggettivi :
 1. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salva che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
 2. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1958 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia); 13 settembre 1972 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); legge 17/01/1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 3. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 4. l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami.

Il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Lombardia, sul sito del Comune di Cornate d'Adda e all'albo pretorio comunale, almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando. Qualora non intervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

La graduatoria di cui al successivo art. 14 (criteri di valutazione - titoli di preferenza – formazione della graduatoria di merito) comma 7° ha validità triennale dalla sua data di approvazione. Ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 9 - Contenuti del bando.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- numero delle autorizzazioni da assegnare;
- indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di preferenza, con particolare riferimento all'età, all'anzianità di servizio, ecc;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 12 (presentazione delle domande) a pena di nullità della stessa, fatta salva la possibilità di correzione degli errori materiali;
- termine entro il quale deve essere riunita la commissione di concorso per l'esame della domanda;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- modalità di svolgimento della prova d'esame e le materie d'esame di cui al successivo art. 13 (materie e prova d'esame) commi 1° e 2°;
- rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria (art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni – comma 4°);
- votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;

Art. 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Per l'assegnazione delle autorizzazioni il responsabile dell'area competente provvede alla nomina di una commissione di concorso, presieduta dal responsabile dell'area e composta inoltre da un membro del servizio Polizia Locale e un esperto in materia di servizio pubblico non di linea.

In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, si provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale con qualifica non inferiore al profilo professionale di Istruttore cat. C .

Art. 11 - Attività della commissione di concorso

La commissione è convocata dal presidente entro 15 giorni dalla scadenza del bando di concorso. In questa prima riunione stabilisce la data della prova scritta obbligatoria e valuta la regolarità delle domande di ammissione. L'elenco dei candidati ammessi è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato nel sito internet.

La data dell'esame, fissata dalla commissione stessa, deve essere comunicata agli interessati ammessi tramite lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario utilizza il sistema di assegnazione dei punti stabilito dal successivo articolo 13 (materie e prove d'esame) commi 3°, 4°.

Durante lo svolgimento della prova i commissari possono temporaneamente assentarsi dall'aula garantendo la presenza costante di almeno uno di loro, mentre durante la valutazione della prova è necessaria la presenza di tutti i membri della commissione contemporaneamente, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione comunale procede, per i candidati che abbiano superato la prova, alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a. laurea specialistica - punti 6
- b. laurea triennale - punti 5
- c. diploma di maturità - punti 4
- d. licenza media - punti 3
- e. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente e/o titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente - punti 2 a semestre, fino ad un massimo di otto semestri
- f. relativamente alla frequenza ed alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per infrazioni depenalizzate, meno 1 punto per ogni infrazione depenalizzata, meno 4 punti per ogni infrazione che abbia comportato la sospensione della patente, meno 12 punti per ogni infrazione che abbia comportato il ritiro della patente;

Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune di Cornate d'Adda o in altro del territorio nazionale.

Art. 12 - Presentazione delle domande.

Le domande, firmate e accompagnate da fotocopia di carta di identità in corso di validità, per la partecipazione al concorso, dovranno essere presentate al Comune di Cornate d'Adda, in carta libera. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio e residenza e l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda il candidato dovrà indicare la facoltà di richiedere la prova riguardante la conoscenza pratica di lingue straniere, ai fini di conseguire un maggior punteggio;

Nella domanda dovranno essere dichiarati sotto la propria responsabilità e in conformità alle leggi sull'autocertificazione i seguenti dati:

- l'essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92 con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione;
- il possesso di idonea patente di guida;
- il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 comma 8 del decreto legislativo 285/92 (nuovo codice della strada)
- l'impegno ad esplicitare puntualmente lo svolgimento del servizio;
- il possesso di eventuali titoli in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 (attività della commissione di concorso) e di titoli di preferenza di cui all'art. 14 (criteri di valutazione - formazione della graduatoria di merito - titoli di preferenza) del presente regolamento;
- il possesso dei requisiti morali e fisici;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- l'iscrizione al registro delle ditte presso la CCIAA o al Registro imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 (legge-quadro per l'artigianato), per le imprese già esercenti l'attività;
- il non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- il non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione d'esercizio da parte del Comune di Cornate d'Adda;
- di volersi eventualmente sottoporre a prova di conoscenza di lingua straniera indicando quale.

Art. 13 - Materie e prove d'esame.

Le materie d'esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza delle norme vigenti in materia autoservizi pubblici non di linea;
- conoscenza del presente regolamento comunale;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune di Cornate d'Adda;
- conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;

Può aggiungersi facoltativamente, a scelta del candidato, la prova riguardante la conoscenza pratica di lingue straniere ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tale fine il candidato deve dichiarare nella domanda d'ammissione all'esame la/le lingua/e, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame orale.

La prova scritta obbligatoria è costituita da 10 quiz con 3 possibili risposte per ciascuna domanda riguardanti le materie sopra elencate, uguali per tutti i candidati. Ad ogni corretta risposta vengono assegnati 3 punti.

La prova orale facoltativa sulla lingua straniera consiste in 3 domande riguardanti la conoscenza pratica della lingua/e indicata/e, per ogni risposta corretta 1 punto. Per ogni lingua di cui si chiede l'ammissione alla prova orale, viene fatta valutazione separata quantificata in un massimo di punti 3 totali per ciascuna.

Art. 14 - Criteri di valutazione - formazione della graduatoria di merito - titoli di preferenza.

La valutazione delle prova scritta obbligatoria è disciplinata dal precedente articolo 13 (materie e prove d'esame) comma 3° .

Alla fine della suddetta prova viene stilata una graduatoria di merito tra i candidati che l'hanno sostenuta. Non ha superato la prova chi non abbia conseguito nella stessa la valutazione minima di 18 punti.

L'eventuale prova d'esame per lingue straniere è valutata come indicato al precedente art. 13 (materie e prove d'esame) comma 4° e potrà sostenerla solo chi abbia superato la prova scritta obbligatoria.

La commissione alla fine della prova d'esame per le lingue straniere, o immediatamente dopo la valutazione della prova scritta nel caso nessuno abbia chiesto di sostenere la prova facoltativa per le lingue straniere, procede alla valutazione dei titoli di cui all'art. 11 (attività delle commissioni di concorso) comma 5°, con conseguente aggiornamento della graduatoria.

La graduatoria che ne scaturirà, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio, verrà pubblicata anche sul sito internet del Comune di Cornate d'Adda.

A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale, nell'ordine:

- a) l'essere di sesso femminile;
- b) l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi;
- c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 15 - Assegnazione

Il responsabile dell'area competente acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione d'esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, entro 30 giorni.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui al successivo titolo 4,

assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione).

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Le autorizzazioni sono materialmente rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità;

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'ufficio del servizio Commercio e Polizia Amministrativa provvederà a verificare quanto autocertificato ed il richiedente dovrà dimostrare:

- di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione d'esercizio;
- di avere la proprietà o la disponibilità di rimesse o di spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Cornate d'Adda. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente;
- di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge;

Dovrà inoltre essere presentata idonea certificazione medica attestante l'inesistenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio in regola con la normativa sull'assolvimento dell'imposta di bollo.

Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la CCIAA.

L'iscrizione nel ruolo di cui alla legge 21/92 sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui al 3° comma dell'art. 6 della legge 21/92.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 7 (requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione) comporta la revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 16 - Inizio del servizio.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio materiale del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 180 giorni qualora l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Trascorso infruttuosamente tale termine si provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente servizio comunale.

Art. 17 - Validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata senza limitazioni di scadenza. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere richiesto all'ufficio del servizio Commercio e Polizia Amministrativa, il quale accerta

l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Qualora il trasferimento non venga richiesto entro il periodo consentito stabilito dal successivo articolo 18 (trasferimento dell'autorizzazione) comma 3°, salvo comprovati impedimenti, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso nei tempi stabiliti dall'art. 8 (concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni).

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione dal Comune di Cornate d'Adda, né può essere di nuovo assegnata altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente;

Le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo in ogni momento, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento. Qualora gli accertamenti diano esito negativo, l'intestatario decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 18 - Trasferimento dell'autorizzazione.

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere richiesto al competente servizio del Comune di Cornate d'Adda, entro 15 giorni dalla stipula del contratto di cessione. Il servizio accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa" ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato dal responsabile dell'area competente alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di 180 giorni dall'accettazione dell'eredità, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persona in minor età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata necessaria al conseguimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività (art. 7 - requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione - del presente regolamento). La stessa regola si applica nel caso d'incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Art. 19 - Collaborazione familiare.

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.

La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 21/92;
- dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativo al possesso dei requisiti e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dall'art. 7 (requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione) del presente regolamento;
- copia atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
- copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 21/92;
- autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'autorizzazione amministrativa del titolare.

La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune di Cornate d'Adda entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

Art. 20 - Sostituzione alla guida.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, dei soggetti di seguito elencati, a condizione che siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92:

- collaboratori familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile;
- lavoratori dipendenti assunti secondo quanto dettato dal contratto di lavoro specifico per la categoria;
- soci in caso di persona giuridica.

Art. 21 - Comportamento del conducente in servizio.

L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

1. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
2. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutta la fase del trasporto;
3. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato d'efficienza il mezzo, e anche controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare ;
4. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso d'avaria al mezzo o d'interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
5. consegnare al comando di Polizia Locale del Comune di Cornate d'Adda qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo entro 3 giorni lavorativi dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore;
6. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
7. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve per recarsi al luogo indicato;

8. caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
9. rilasciare al cliente, se richiesti, la ricevuta e/o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
10. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
11. comunicare al Comune di Cornate d'Adda i casi di incidente stradale che impediscano l'esercizio delle attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
12. compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
13. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
14. comunicare all'ufficio del servizio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Cornate d'Adda il cambio di residenza o di domicilio e/o di ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni, ed eventuali notifiche degli Uffici Territoriali di Governo, relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
15. rispettare i termini per la prestazione del servizio (luogo e ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
16. riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
17. tenere a bordo del mezzo copia dell'autorizzazione e del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 22 - Diritti dei conducenti

I conducenti durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

1. non effettuare la prestazione del servizio richiesta, in quanto la stessa non è obbligatoria;
2. richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
3. rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
4. rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
5. rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
6. rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
7. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
8. richiedere all'utente che arrechi, in qualunque modo, danno al veicolo, il risarcimento del danno;
9. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Art. 23 - Divieti per i conducenti

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

1. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
2. portare animali propri in vettura;
3. interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
4. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
5. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicoli;

6. rifiutare il trasporto di supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
7. usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
8. consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio senza l'espresso consenso degli utenti;
9. fumare nell'autoveicolo.
10. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
11. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
12. esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
13. ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
14. consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
15. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
16. effettuare soste che non siano collegate ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e comunque sempre inferiori ai 15 minuti.

Art. 24 - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione amministrativa, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Art. 25 - Comportamento degli utenti.

Agli utenti del servizio di noleggio da rimessa è fatto divieto di:

1. fumare in vettura, qualora vi sia il cartello di divieto;
2. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
3. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
4. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 26 - Interruzione del trasporto.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 27 - Trasporto di portatori di handicap

I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/78 e dalla legge n. 104/92. Ai sensi del 1° comma dell'art. 14 della legge 21/92 i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

Art. 28 – Sospensione dell'attività.

E' possibile sospendere l'attività per un periodo massimo di 365 giorni in caso di comprovati e gravi motivi.

Trascorso tale periodo, qualora il titolare non sia in grado di riprendere il servizio o direttamente o tramite i soggetti indicati all'art. 20 (sostituzione alla guida), si procederà alla revoca dell'autorizzazione che rientrerà in disponibilità e sarà riassegnata tramite concorso nei tempi stabiliti dal comma 2 dell'art. 8 (concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni).

Art. 29 - Reclami.

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al servizio Commercio e Polizia Amministrativa o agli organi addetti alla vigilanza che, eseguiti gli accertamenti del caso, informano il servizio competente in ordine ai provvedimenti adottati o, eventualmente, da adottare.

TITOLO 4

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E TARIFFE

Art. 30 - Caratteristiche dei veicoli

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- essere contraddistinti da un contrassegno sul quale deve essere riportato il numero della autorizzazione e di targa recante la dicitura “N.C.C.”, collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa inamovibile o autoadesiva;
- avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell’utente anche con l’installazione di portabagagli all’esterno del veicolo;
- essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- essere muniti di tutti i dispositivi a norma di legge atti a ridurre i carichi inquinanti;
- osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- non essere stati immatricolati da più di dieci anni, salvo che non si tratti di auto d’epoca.

In nessun caso potrà essere posto in circolazione un veicolo che presenti danni alle parti meccaniche o alla carrozzeria.

Art. 31 - Idoneità dei mezzi.

Il Comune di Cornate d’Adda ha la facoltà di predisporre in qualsiasi momento controlli al fine di verificare che il mezzo si trovi sempre nel dovuto stato di conservazione e di decoro.

Qualora il titolare dell’autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente organo, non ottemperi al ripristino delle condizioni ottimali, il responsabile dell’area competente, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione fino al ripristino delle condizioni di decoro e di conservazione del mezzo.

Con apposito verbale la Polizia Locale del Comune di Cornate d’Adda, certifica lo stato di conservazione e il decoro del mezzo oppure indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Art. 32 - Sostituzione dei veicoli.

Il titolare dell’autorizzazione può sostituire il mezzo di servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività.

Ai fini dell’immatricolazione del nuovo mezzo, il responsabile dell’area competente, rilascia il previsto nulla osta.

Ad avvenuta immatricolazione, l’autorizzazione amministrativa viene aggiornata con i dati del nuovo mezzo.

Art. 33 - Controllo dei veicoli.

Qualora il veicolo sottoposto ai controlli di legge, sia risultato privo di tutto o in parte delle caratteristiche previste, deve essere reso idoneo nel termine indicato dall’autorità competente.

Trascorso inutilmente tale termine, il responsabile dell’area competente dispone la sospensione per 90 giorni del titolo autorizzatorio.

In questo periodo il titolare è tenuto ad individuare un nuovo veicolo.

Diversamente, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione amministrativa che rientrerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e sarà rassegnata tramite concorso nei tempi stabiliti dal comma 2 dell'art. 8 (concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni).

Art. 34 - Tariffe.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti in base al disposto del decreto ministeriale 20/04/1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura).

I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento vale a dire uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente.

Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

TITOLO 5

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 35 - Vigilanza.

Il Comune di Cornate d'Adda vigila sull'osservanza del presente regolamento. Allo scopo si avvale del servizio Commercio e Polizia Amministrativa e del comando di Polizia Locale, i quali possono promuovere verifiche, d'ufficio o in seguito a reclamo scritto, e assumere le conseguenti determinazioni per i provvedimenti del caso.

Art. 36 - Diffida.

Il responsabile dell'area competente diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- incorra in violazioni all'art. 31 (idoneità dei mezzi) comma 2° del presente regolamento;
- non eserciti con regolarità il servizio;
- si procuri, con continuità e stabilità servizio analogo in territori d'altri comuni che impediscano il regolare svolgimento dell'attività sul territorio del Comune di Cornate d'Adda;
- fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o si allontani di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo disposizione del trasportato ed in casi di accertata forza maggiore o d'evidente pericolo.

Art. 37 - Sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa per 30 giorni in caso di:

- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41 (sanzioni) del presente regolamento;
- utilizzo per lo svolgimento del servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- violazione all'art. 31 (idoneità dei mezzi) comma 2° del presente regolamento.
- a seguito di tre provvedimenti di diffida adottati ai sensi dell'art. 36 (diffida) del presente regolamento.

Art. 38 - Revoca.

Il responsabile dell'area competente, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- quando, in capo al titolare della stessa, vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento (requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione);
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 37 (sospensione dell'autorizzazione) del presente regolamento;
- nella casistica indicata dall'art. 15 (assegnazione) comma 9°, dall'art. 16 (inizio del servizio) comma 3°, dall'art. 17 (validità dell'autorizzazione) comma 2°, dall'art. 19 (collaborazione familiare) comma 5°, dall'art. 33 (controllo dei veicoli) comma 4° del presente regolamento;
- per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla stessa da parte del titolare;

Art. 39 - Decadenza dell'autorizzazione.

Il responsabile dell'area competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio con le modalità indicate all'art. 18 (trasferimento dell'autorizzazione) commi 5° e 6°, o non abbia provveduto a cedere il titolo, facoltà concessa dal comma 2° dello stesso articolo del presente regolamento;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

La decadenza è comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40 - Procedimento in caso di diffida, sospensione, revoca.

I procedimenti di diffida, sospensione o revoca sono iniziati sulla base di regolare rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Dell'esito del provvedimento è tempestivamente informato l'interessato e, ove si proceda alla revoca dell'autorizzazione, anche al competente ufficio della Motorizzazione Civile.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Cornate d'Adda all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di diffida, sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione.

Art. 41 - Sanzioni.

Ferme le disposizioni concernenti la diffida, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione amministrativa comunale di esercizio, le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono così punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00.= ad un massimo di € 500,00.= sia per la violazione dell'art. 21 (comportamento del conducente in servizio) che per la violazione dell'art. 23 (divieti per i conducenti) del presente regolamento;

TITOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Norma transitoria

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia di noleggio da rimessa di autovetture fino a 9 posti precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale di Cornate d'Adda.

Restano in vigore, fino ad approvazione di nuovo regolamento, le disposizioni relative al solo servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente contenute nel regolamento precedente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.11.92, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 5.5.1993.

INDICE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disciplina del servizio	pag. 2
Articolo 2 – Definizione del servizio di autonoleggio	pag. 2
Articolo 3 – Competenza e vigilanza sul servizio	pag. 3

TITOLO 2

TITOLI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 4 – Titoli per l'esercizio del servizio	pag. 4
Articolo 5 – Condizioni e forme giuridiche	pag. 4
Articolo 6 – Ambiti operativi territoriali	pag. 5

TITOLO 3

ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Articolo 7 – Requisiti e condizioni per l'accesso alla professione, l'ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della professione	pag. 6
Articolo 8 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 6
Articolo 9 – Contenuti del bando	pag. 7
Articolo 10 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 7
Articolo 11 – Attività della commissione di concorso	pag. 7
Articolo 12 – Presentazione delle domande	pag. 8
Articolo 13 – Materie e prove d'esame	pag. 9
Articolo 14 – Criteri di valutazione - titoli di preferenza - formazione della graduatoria di merito	pag. 9
Articolo 15 – Assegnazione	pag. 9
Articolo 16 – Inizio del Servizio	pag. 10
Articolo 17 – Validità dell'autorizzazione	pag. 10
Articolo 18 - Trasferimento dell'autorizzazione	pag. 11
Articolo 19 – Collaborazione familiare	pag. 11
Articolo 20 – Sostituzione alla guida	pag. 12
Articolo 21 – Comportamento del conducente in servizio	pag. 12
Articolo 22 – Diritti dei conducenti	pag. 13
Articolo 23 – Divieti per i conducenti	pag. 13
Articolo 24 – Responsabilità del titolare dell'autorizzazione	pag. 14
Articolo 25 – Comportamento degli utenti	pag. 14
Articolo 26 – Interruzione del trasporto	pag. 14
Articolo 27 – Trasporto di portatori di handicap	pag. 14
Articolo 28 – Sospensione dell'attività	pag. 15
Articolo 29 – Reclami	pag. 15

TITOLO 4

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E TARIFFE

Articolo 30 – Caratteristiche dei veicoli	pag. 16
Articolo 31 – Idoneità dei mezzi	pag. 16
Articolo 32 – Sostituzione dei veicoli	pag. 16
Articolo 33 – Controllo dei veicoli	pag. 16
Articolo 34 - Tariffe	pag. 17

TITOLO 5

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Articolo 35 – Vigilanza	pag. 18
Articolo 36 – Diffida	pag. 18
Articolo 37 – Sospensione dell'autorizzazione	pag. 18
Articolo 38 – Revoca	pag. 18
Articolo 39 – Decadenza dell'autorizzazione	pag. 19
Articolo 40 – Procedimento in caso di diffida, sospensione, revoca	pag. 19
Articolo 41 – Sanzioni	pag. 19

TITOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 – Norma transitoria	pag. 20
---------------------------------------	---------